

LEZIONE DEL 15.01.2022

A. A. 2021 – 2022 / Anno I/ XX Ciclo

Corso di Diritto Civile

**Modulo: *Problematiche in materia di
assegno divorzile***

Prof.ssa Avv. Roberta Travia

Con l'ordinanza in commento

Cass. civ. ord. 17.12.2020

- la prima sezione civile della Corte di Cassazione aveva rimesso gli atti al primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione:
- "stabilire se, instaurata la convivenza di fatto, definita all'esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell'ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all'assegno divorzile si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell'assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, sostengano dell'assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento".

...

- La prima sezione della Corte di Cassazione ritiene che il principio di autoresponsabilità, posto a base della scelta costitutiva della convivenza more uxorio, non possa escludere di per sé la componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, potendosi invece disconoscere il diritto all'assegno soltanto se la famiglia di fatto si riveli una fonte di reddito migliorativa delle condizioni economiche del beneficiario.

Ma a partire dal 2011

- si verificava un mutamento di pensiero e si affermava il diverso principio secondo il quale la formazione di una nuova famiglia di fatto viene a recidere il legame con il precedente matrimonio e pone l'assegno in uno stato di quiescenza.

Un'ulteriore fase di tale evoluzione

- ha portato ad affermare che la nuova convivenza more uxorio fa venire meno in maniera irreversibile ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile

L'ordinanza interlocutoria della Prima Sezione:

[Cass. civ. ord. 17.12.2020](#)

- la quale procede ad un ripensamento dei rapporti tra famiglia di fatto ed assegno divorzile affermando che il principio di auto-responsabilità non deve operare soltanto per il futuro

...

- Ne discende che il principio di autoresponsabilità, compendiato nelle ragioni di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, non può escludere il diritto all'assegno divorzile per il solo fatto che il beneficiario abbia instaurato una stabile convivenza di fatto con un terzo, ben potendo la creazione di un nuovo modello di vita combinarsi con la conservazione di precedenti posizioni in quanto, entrambe, esito di consapevoli ed autonome scelte della persona.

Qualche dubbio sulla portata del quesito posto dall'ordinanza interlocutoria

- La prima osservazione che solleva la lettura dell'ordinanza in commento riguarda la considerazione secondo cui l'automatismo dell'effetto esclusorio dell'assegno divorzile non sarebbe compatibile con la funzione compensativa di tale assegno messa in evidenza, come detto, dalle Sezioni Unite del 2018.

I limiti della solidarietà post-coniugale.

- A seguito dell'ordinanza di rimessione le Sezioni Unite dovrebbero, auspicabilmente, recuperare la passata considerazione della stabile convivenza more uxorio instaurata dal richiedente l'assegno divorzile quale possibile fonte di reddito e cioè quale elemento rilevante nella misura in cui esso incida *in melius* sulle condizioni economiche dell'ex coniuge, al pari di elargizioni continuative e durature da parte di familiari.

...

- Come già avvenuto nel 2018, quando al criterio unico dell'autosufficienza economica della **sentenza Lamorgese** si sostituiva una più articolata valutazione giudiziale, anche nel **2021 le Sezioni Unite** saranno chiamate ad incaricare il giudice di operare più complessi esami dei rapporti tra la cessata famiglia matrimoniale e la nuova famiglia di fatto, tenendo pure conto del fatto che l'autoresponsabilità riguarda sia l'intervenuta decisione di instaurare una convivenza che la pregressa scelta di dedicarsi alla famiglia ed all'affermazione professionale del coniuge.

La necessaria attività valutativa del giudice

- Escluso ogni automatismo nel rapporto tra famiglia di fatto e cessazione dell'assegno divorzile, viene quindi da chiedersi a quali condizioni il giudice possa riconoscere l'assegno in caso di una nuova convivenza dell'avente diritto?

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22604/20

- La Sesta Sezione sembra portare alla negazione dell'**assegno divorzile** in favore dell'ex moglie, che ha instaurato una nuova **convivenza more uxorio**.

ANALOGIE E DIFFERENZE FRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO ED ASSEGNO DIVORZILE.

- Nonostante assolvano la medesima funzione – e, per molti aspetti, vengano assoggettati ad una disciplina simile -, qualche distinzione occorre farla al fine di evidenziare la concreta operatività dei due istituti

...

- elemento che sembra in qualche modo allontanare le due tipologie di attribuzioni sotto il profilo dei presupposti va rintracciato nell'elemento della c.d. **addebitabilità** della separazione.

...

- L'art. 156 c.c., infatti, preclude al coniuge al quale la separazione sia addebitabile la possibilità di ottenere un assegno di mantenimento. Tale requisito preclusivo, espressamente stabilito nel caso di assegno di mantenimento, non viene con altrettanta chiarezza ribadito nella disciplina dell'assegno divorzile dando adito a letture giurisprudenziali che sembrano tutt'altro che opportune